

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Roppolo, assentita all'Azienda Agricola ZOLA Davide con D.D. n° 1.329 del 30.08.2021. Prat. ROPPOLO9.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.329 del 30.08.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 15 giugno 2021 dal Sig. Davide Zola, in qualità di titolare della omonima azienda agricola, relativo alla derivazione d'acqua pubblica sotterranea in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla "Azienda Agricola Davide Zola", (omissis) subentrata alla Signora Dina Cavagnetto, con sede in Roppolo (BI) - via Morzano n° 2, la concessione preferenziale per continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 1,6 ed un volume massimo annuo di metri cubi 900, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,0285 d'acqua pubblica sotterranea, mediante estrazione da un pozzo esistente (BI-P-0357) ubicato in località "Cagnoli" del Comune di Roppolo (BI) e censito al foglio n° 5, mappale n° 407, per uso Agricolo (irriguo), senza obbligo di restituzione in misura apprezzabile delle colature;

di accordare la concessione preferenziale richiesta a suo tempo con decorrenza dal 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R e ss.mm.ii., e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 - comma 2 - lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., per un ulteriore periodo di anni 40 (quaranta) decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.182 di Rep. del 15 giugno 2021

Art. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano;

in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazione temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato

di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico

Geom. Lucio MENGHINI